



Direzione Acquisti, Appalti e Patrimonio

Dirigente: Dott.ssa Michela Deiana



Unione europea
Fondo sociale europeo



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Progetto finanziato con Fondi FSC – Fondo di Sviluppo e Coesione

Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 luglio 2016. Linea di azione 1.6.2 - Trasformazione del Sistema Energetico Sardo verso una configurazione integrata e intelligente. Sperimentazione progetto pilota per lo sviluppo delle Smart Grid – Università degli Studi di Cagliari – Attuazione D.G.R. n. 51/17 del 17.11.2017 e D.G.R. n. 4/22 del 30.01.2018

C113-23 Procedura telematica europea aperta ai sensi degli artt. 71 e 108, comma 2, del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla Direzione Lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per la realizzazione di Smart Campus dell'Università degli Studi di Cagliari, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, articolata in due lotti (CUP: F57H18000840002 - C.U.I. S80019600925202300017):

LOTTO 1 – SMART CAMPUS presso la Cittadella Universitaria di Monserrato, per un importo di € 432.283,93 oltre I.V.A. e oneri previdenziali - CIG: A02E598C56

LOTTO 2 – SMART CAMPUS presso la Facoltà di Ingegneria e Architettura di Cagliari, per un importo di € 184.386,48 oltre I.V.A. e oneri previdenziali - CIG: A02E5AEE7D

FAQ

Aggornate al giorno 08/01/2024



Quesito n. 1

Chiarimenti in merito alla qualificazione. Si richiede se, sulla base di quanto indicato a pagina 35 del Disciplinare di Gara (gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera), opere di categoria IA.03 o IA.04, possano essere sostitutive delle opere IB.11 e IB.12, trattandosi di opere all'interno della medesima macrocategoria "Impianti".

Risposta n. 1

Per quanto concerne la corrispondenza tra categorie e codici analoghi delle opere in appalto si rinvia a quanto stabilito nella Tabella n. 6, pag. 35 del Disciplinare, che tiene conto del fatto che nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità. Pertanto, la risposta è negativa.

Quesito n. 2

Chiarimenti sulla procedura di gara. Con riferimento al disciplinare di gara in oggetto, formuliamo i seguenti quesiti:

- a) Pag. 29: il disciplinare prevede che ai sensi dell'art. 114, comma 4, del Codice non è ammessa la coincidenza nella stessa persona fisica delle due figure professionali Direttore lavori e Coordinatore sicurezza. L'art. 114 comma 4 citato così recita: *"Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia"*. L'articolo citato nel disciplinare si riferisce dunque a contratti con importo non superiore a un milione di euro e quindi la prescrizione del Codice sembrerebbe al contrario intendere riunite nel ruolo del Direttore Lavori anche le funzioni del CSE. I contratti da affidare per i due lotti risultano entrambi inferiori a un milione di euro (base gara). Pertanto, ai sensi di legge dovrebbe essere possibile (anzi in un certo senso dovuta, salvo la mancanza dei requisiti o la impossibilità) la coincidenza del ruolo di DL e CSE nella medesima persona.
- b) Pag. 29, tabella 1: in ossequio al principio del *favor participationis* ed in forza della equipollenza dei titoli di studio e professionali richiesti (Laurea e iscrizione all'Ordine) si chiede conferma che il ruolo di Direttore Lavori possa essere assolto anche da un professionista con i seguenti requisiti: Laurea specialistica, magistrale o quinquennale in Architettura, abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscrizione alla Sezione A, settore A del relativo Ordine Professionale. Ciò anche in relazione alla possibile coincidenza del ruolo di DL e CSE in una unica figura (vedasi quesito 1 che precede).
- c) Pag. 30: si chiede conferma che l'Esperto in materia di sostenibilità e di sistemi di gestione ambientale (CAM Edilizia, paragrafo 2.7.1) possa essere un professionista lavoratore autonomo inquadrato



contrattualmente come consulente esterno all'operatore economico, non configurandosi ciò come subappalto ai sensi delle previsioni espresse nel D.Lgs. 36/2023 art. 119, c.3 lett. a) e di quanto prevedeva il D.Lgs. 50/2016 potranno essere ricoperte da professionisti terzi, nel rispetto del citato articolo 31, comma 8, del Codice e ferma restando la responsabilità esclusiva del progettista.

Risposta n. 2

2.a. Si precisa che la Direzione Lavori e il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione attengono alla realizzazione di opere superiori al milione di euro. In particolare, il LOTTO 1 afferisce all'esecuzione dell'appalto per la realizzazione di uno Smart Campus presso la Cittadella Universitaria di Monserrato nel quale il costo complessivo dell'opera è quantificato in Euro 8.148.784,43; il LOTTO 2 afferisce all'esecuzione dell'appalto per la realizzazione di uno Smart Campus presso il Polo Universitario di Ingegneria di Cagliari nel quale il costo complessivo dell'opera è pari a Euro 2.604.448,61. In ogni caso, per la complessità insita nelle prestazioni richieste la stazione appaltante ha inteso scindere le due figure. Pertanto, si conferma che le due figure di DL e CSE non possono coincidere.

2.b. Per quanto concerne i requisiti si rinvia a quanto stabilito nel Disciplinare di gara evidenziando che il Direttore dei lavori deve possedere la Laurea specialistica, magistrale o quinquennale in Ingegneria, abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscrizione alla Sezione A, settore Ingegneria industriale del relativo Ordine Professionale. Si conferma che la Laurea in Architettura non è, pertanto, consentita per la direzione dei lavori così come indicato nella Tabella 1 pag. 29 del Disciplinare, ma è ammessa per tutte le altre figure richieste.

2.c. Si conferma, il soggetto deve essere individuato e possedere le caratteristiche descritte a pag. 72 del Disciplinare. L'inserimento nel gruppo di professionisti deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito alla parte V dell'allegato II.12 del Codice in riferimento alla specifica forma assunta dal concorrente.